



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2017, proposto da:
Leone Rosso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Ventura, Penelope Vecli, con domicilio eletto presso lo studio Valle D'Aosta Tar in Valle D'Aosta, via Cesare Battisti N.1;

contro

In.Va Spa, Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Laura Formentin, Lorenzo Sommo, Fabrizio Colasurdo, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Sommo in Aosta, via Challand N. 30;

nei confronti di

Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Di Ienno, domiciliato ex art. 25 cpa presso Valle D'Aosta Segreteria T.A.R. in Aosta, via Cesare Battisti, 1;
Cooperativa Sociale Elleuno Scs, La Sorgente Scs non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, in relazione ai motivi di ricorso I, II, III, IV, V
congiuntamente principali e sovraordinati rispetto al VI motivo,***

- a) del provvedimento di esclusione disposto da INVA nei confronti di LEONE ROSSO, del 17 febbraio 2017, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde servizio di prossimità del Comune di Aosta CUP C61E16000130006, CIG 6734642264;
- b) del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace disposta da INVA nei confronti di KCS Caregiver, del 23 febbraio 2017, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde servizio di prossimità del Comune di Aosta CUP C61E16000130006, CIG 6734642264;
- c) ove occorrer possa, della nomina della Commissione di congruità;
- d) ove occorrer possa, dei verbali della Commissione di congruità;
- e) ove occorrer possa, della richiesta di primi giustificativi di prezzo disposta da INVA nei confronti LEONE ROSSO, del 14 dicembre 2016, prot. 13814/2016;
- f) ove occorrer possa, della richiesta di secondi giustificazioni di prezzo disposta da INVA nei confronti LEONE ROSSO, del 12 gennaio 2017, prot. 366/2017;
- g) ove occorrer possa, della convocazione al contraddittorio disposta da INVA nei confronti LEONE ROSSO del 19 gennaio 2017, prot. 697/2017;
- h) ove occorrer possa, del contraddittorio del 20 gennaio 2017;
- i) ove occorrer possa, della relazione sulla anomalia dell'offerta di LEONE ROSSO redatta dal RUP;
- j) ove occorrer possa, di tutti gli atti di verifica di congruità compiuti nei confronti di KCS, tra cui verbali della Commissione di anomalia, richiesta di primi

giustificativi, richiesta di secondi giustificativi, convocazione a contraddittorio, verbale di contraddittorio, relazione del RUP;

k) ove occorrer possa, dei verbali di gara;

l) delle verifiche di legge necessarie per rendere efficace l'aggiudicazione definitiva in capo a KCS;

m) del verbale di consegna anticipata dei servizi nei confronti di KCS, ove esistente;

n) ove occorrer possa, del bando di gara, del disciplinare di gara e dei capitolati di gara in uno con tutta la documentazione di gara;

o) ove occorrer possa, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, conseguente e connesso a quelli sopra indicati, in relazione agli specifici motivi di ricorso, noto o ignoto a chi ricorre;

in relazione al VI motivo di ricorso, subordinato rispetto ai motivi I, II, III, IV, V,

a) del bando di gara, del disciplinare di gara e dei capitolati di gara in uno con tutta la documentazione di gara in relazione alla procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde servizio di prossimità del Comune di Aosta CUP C61E16000130006, CIG 6734642264, tra cui:

b) la nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;

c) i verbali di gara;

d) la nomina della Commissione di congruità;

e) i verbali della Commissione di congruità;

f) la richiesta di primi giustificativi di prezzo disposta da INVA nei confronti LEONE ROSSO, del 14 dicembre 2016, prot. 13814/2016;

g) la richiesta di secondi giustificazioni di prezzo disposta da INVA nei confronti LEONE ROSSO, del 12 gennaio 2017, prot. 366/2017;

- h) la convocazione al contraddittorio disposta da INVVA nei confronti LEONE ROSSO, del 19 gennaio 2017, prot. 697/2017;
- i) il contraddittorio del 20 gennaio 2017;
- j) la relazione sulla anomalia dell'offerta di LEONE ROSSO redatta dal RUP;
- k) il provvedimento di esclusione disposto da INVVA nei confronti di Leone Rosso, del 17 febbraio 2017 e la comunicazione;
- l) tutti gli atti di verifica di congruità compiuti nei confronti di KCS, tra cui verbali della Commissione di anomalia, richiesta di primi giustificativi, richiesta di secondi giustificativi, convocazione a contraddittorio, verbale di contraddittorio, relazione del RUP;
- m) le verifiche di legge necessarie per rendere efficace l'aggiudicazione definitiva in capo a KCS;
- n) il provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace disposta da INVVA nei confronti di KCS Caregiver, essendo stato meramente comunicato senza alcuna allegazione del provvedimento;
- o) il verbale di consegna anticipata dei servizi nei confronti di KCS, ove esistente;
- p) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, conseguente e connesso a quelli sopra indicati, in relazione agli specifici motivi di ricorso, noto o ignoto a chi ricorre;
- in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia del contratto/i e/o convenzione/i eventualmente stipulato/i medio tempore da INVVA e/o dal Comune di Aosta con KCS o con altri soggetti in relazione all'affidamento oggetto di ricorso;
- nonché per la condanna della Stazione appaltante e/o del Comune di Aosta al risarcimento del danno arrecato al ricorrente, in forma specifica mediante conclusione del/i contratti e/o convenzione/i e/o subentro a terzi nell'esecuzione per tutto il periodo come da atti di gara, o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va Spa e di Comune di Aosta e di Kcs Caregiver Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso, ritualmente notificato e depositato, ha ad oggetto gli atti, in epigrafe indicati, relativi alla procedura gestita dalla Centrale Unica di Committenza regionale per la Regione Valle d'Aosta, per conto del Comune di Aosta, per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telesoccorso, teleassistenza e numero verde servizio di prossimità del Comune di Aosta : il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggio 90 per la qualità e 10 per il prezzo.

Parte ricorrente - la cui offerta, a parità di punteggio tecnico (90) con le altre, era risultata prima per punteggio economico (10 con ribasso dell'11,11%), ma veniva poi esclusa a seguito del qui contrastato procedimento di verifica dell'anomalia – contesta, per un verso, la propria esclusione e, per altro verso, l'aggiudicazione disposta nei confronti dell'odierna controinteressata (cui sono stati attribuiti 6,4 punti per l'offerta economica recante un ribasso del 7,11%), nonché le stesse modalità di indizione della procedura.

Si sono costituite le parti intime come in epigrafe indicate, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 9 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

I ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Le prime, articolate censure (I-III) descrivono una serie di asserite illegittimità del procedimento di verifica dell'anomalia della propria offerta con riguardo sia a profili procedurali (tempi; modalità; soggetto operante) che contenutistici.

Di contro s'osserva che – premesso che l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, prevede al comma 5 un'unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come era in precedenza in vigore del d.lgs. 163/06 - la stazione appaltante non solo ha rispettato l'unico termine *ex lege* vincolante, ma ha altresì attivato in via facoltativa un ulteriore livello di contraddittorio, in ogni caso di per sé e cumulativamente da stimarsi idoneo alla finalità partecipativo-defensionali cui tali termini rispondono, anche in considerazione della posizione soggettiva di aggiudicatario uscente rivestito dall'odierno ricorrente. Tali rilievi, oggettivi e soggettivi, rendono privi di fondamento anche i motivi di doglianza relativi alle modalità di gestione procedimentale (presenza di ulteriori soggetti, genericità delle contestazioni e verbalizzazione delle operazioni) in relazione all'eshaustività delle richieste ed alla puntualità dei rilievi in questione. Parimenti infondato è il rilievo afferente (l'asserita) incompetenza atteso che – premessa la piena operatività del meccanismo sostitutorio in siffatte evenienze – il nuovo RUP, in linea con il ruolo procedimentale affidatogli e la compresenza tecnica della commissione di gara, risulta fornito dei requisiti e delle competenze professionali a tal fine richieste.

Per altro verso e quanto ai profili contenutistici del contestato giudizio di anomalia, vanno premessi i pacifici principi di diritto per cui, da un alto, il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara di appalto è un giudizio

ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A., sotto i profili suindicati, ma non può procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un'indebita invasione della sfera propria dell'Amministrazione (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 6.II.2017, n. 514); e dall'altro, il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira quindi a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21.XI. 2016, n. 4888)

Orbene, nel caso di specie, non solo parte ricorrente non offre puntuali e netti elementi idonei ad evidenziare la manifesta illogicità ed evidente irragionevolezza del contestato giudizio – quale unico perimetro entro cui lo stesso risulta scrutinabile in sede giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante, nelle valutazioni di sua competenza, istruttorie o decisorie che siano e neppure può verificare direttamente l'attendibilità delle scelte operate, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. III, 1.II.2017, n. 438) -; ma si limita ad invocare la genericità della motivazione del provvedimento di esclusione sul non condivisibile presupposto per cui la congruità dell'offerta avrebbe dovuto

essere compiuta “servizio per servizio”, laddove invece esso va calibrato sull’offerta nel suo complesso mirando alla valutazione della sostenibilità e dell’affidabilità della stessa nel suo insieme.

Del pari non si presentano meritevoli di favorevole considerazione le ultime tre doglianze volte a censurare, per un verso, l’aggiudicazione disposta in favore dell’odierna controinteressata (con riguardo al giudizio di congruità sull’offerta di quest’ultima e l’assenza di autorizzazione regionale allo svolgimento dell’attività di gara); e, per altro verso ed in via subordinata, la legittimità della gara per incongruità del prezzo a base d’asta e mancata suddivisione in lotti.

Di contro s’osserva che trattasi di censure inammissibili in quanto, da un lato, la conclamata esclusione della ricorrente la rende priva di legittimazione a contestare le determinazioni dell’Amministrazione inerenti all’aggiudicazione in favore dell’odierna parte controinteressata (la cui offerta peraltro non era ex lege anomala); dall’altro in quanto inidonee ad impedire la compiuta partecipazione anche della stessa ricorrente alla procedura de qua.

Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente non possono trovare accoglimento e, pertanto, il ricorso va rigettato.

Tenuto conto della peculiarità connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO